

CONTRATTO DI LOCAZIONE

(Ai sensi dell'art. 2, comma 1, Legge 431/1998)

L'anno 2026, il giorno.....del mese di.....,

tra

A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI con sede in Firenze, via de' Malcontenti n. 6, C.F. 80001110487, partita I.V.A 03297220489, rappresentata dal Dott. Emanuele Pellicanò, nato a Catanzaro il 19/07/1969, in qualità di Direttore Generale autorizzato alla firma ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. w) del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Azienda, di seguito anche indicata come "*locatore*" o "*parte locatrice*"

e

-, di seguito anche indicata come "*conduttore*" o "*parte conduttrice*";

PREMESSO

- che la **A.S.P FIRENZE MONTEDOMINI** è proprietaria di n. 1 unità immobiliare posta in Firenze, via Cesare Maccari 103, piano primo, censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Firenze al Foglio di Mappa **69**, Particella **655**, Subalterno **4**, Categoria **A/2**, Classe **1**, Consistenza **4,5** vani, Rendita Catastale € **488,05 (cod. immobile 133)**: appartamento per civile abitazione posto al primo piano e composto da **3** locali, oltre bagno, per una superficie utile di circa **68,00** mq, da ristrutturare, così come meglio descritta nella planimetria allegata al presente contratto *sub* All. 1) del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

- che con bando approvato con determinazione del Direttore Generale n. del.....**A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI** rendeva nota la disponibilità di detti immobili per la locazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge 431/1998;

- che.....partecipava alla procedura di gara pubblica per l'assegnazione in locazione dell'immobile sopra descritto;

- che con lettera del....., prot. **A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI** comunicava.....l'assegnazione in locazione dell'immobile *de quo*;

- che con comunicazione del....., prot..... il/la..... provvedeva a far pervenire ad **A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI** l'accettazione dell'aggiudicazione sopra richiamata;

Ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 (Premessa)

La premessa è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 (Oggetto)

- **A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI** concede in locazione ad uso abitativo a....., una (1) unità immobiliare posta in Firenze, via Cesare Maccari 103 (già via Palazzo dei Diavoli 134/D), piano primo, censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Firenze al Foglio di Mappa **69**, Particella **655**, Subalterno **4**, Categoria **A/2**, Classe **1**, Consistenza **4,5** vani, Rendita Catastale € **488,05** (**cod. immobile 133**): appartamento per civile abitazione posto al primo piano e composto da **3** locali, oltre bagno, per una superficie utile di circa **68,00** mq, da

ristrutturare, così come meglio descritta nella planimetria allegata al presente contratto *sub* All. 1) del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 3 (Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di anni 4 (quattro) dal.....al..... e alla prima scadenza si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 4 (quattro) anni, salvo disdetta del locatore ai sensi dell'art. 2 comma 1, L. 431/1998 da comunicarsi al conduttore con preavviso di almeno 6 (sei) mesi mediante lettera raccomandata a/r o mediante PEC.

Articolo 4 (Opere)

La parte conduttrice, a ciò autorizzata dalla parte locatrice, si obbliga ad eseguire a sua totale cura e spese, in conformità alle normative vigenti, le necessarie opere di ristrutturazione dell'unità immobiliare concessa in locazione; a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il rifacimento del bagno, dell'impianto elettrico ed idraulico, la sostituzione degli infissi interni ed esterni e l'installazione di un impianto di aria condizionata oltre all'installazione di una caldaia o boiler per la produzione di acqua sanitaria.

Al termine di detta ristrutturazione il conduttore dovrà produrre al locatore, a pena di risoluzione del contratto di locazione, le certificazioni di tutti gli impianti eseguiti. A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI contribuirà alla spesa occorrente alla ristrutturazione dell'unità immobiliare nella misura della somma di € **42.000,00 (euro quarantaduemila/00=)** in base alla stima effettuata dai tecnici del Servizio Patrimonio di A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI quale somma minima necessaria per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'appartamento oggetto del presente contratto di

locazione. La partecipazione dell'Azienda avverrà mediante scomputo dell'importo sopra previsto dai canoni di locazione dovuti, dietro presentazione di fatture e documentazione attestante pagamenti effettuati con modalità di pagamento tracciabili (i.e. bonifici bancari). Qualora non fosse possibile per il conduttore produrre la documentazione di cui sopra, così come dichiarato nella domanda di partecipazione al bando pubblico di locazione – ad esempio nel caso in cui provvedesse direttamente all'esecuzione delle opere di ristrutturazione – il tecnico terzo incaricato da A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI, a spese del conduttore, provvederà ad effettuare i necessari rilievi prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione ed al termine degli stessi per stimare il valore delle opere ristrutturazione effettuate dopo la loro conclusione; solo successivamente alla produzione di tale certificazione rilasciata dal professionista incaricato, potrà essere effettuato, da parte del conduttore, lo scomputo della cifra massima di € 42.000,00 (euro quarantaduemila/00=) dai canoni di locazione mensilmente dovuti. L'immobile in oggetto non è ammobiliato e, pertanto, non viene fornito con una cucina attrezzata. Sarà cura dell'assegnatario in locazione provvedere a sue spese all'acquisto ed all'installazione di una cucina completa degli elettrodomestici essenziali (i.e. piano cottura, forno e frigorifero); la proprietà parteciperà alla spesa mediante scomputo dai canoni di locazione dovuti degli importi corrisposti dall'assegnatario con modalità tracciabili e previa produzione della documentazione comprovante l'acquisto (fatture, ricevute) per un importo massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00=).

Ai sensi del presente contratto di locazione è, pertanto, previsto un esborso complessivo a carico di **A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI** di una somma

pari ad € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00=).

È posto a carico del conduttore l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle opere che vi provvederà a sua totale cura e spese. **A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI** non sarà in alcun modo responsabile dell'eventuale mancata concessione delle autorizzazioni/permessi da parte delle competenti Autorità. Il conduttore si obbliga a portare a compimento le opere di ristrutturazione **entro e non oltre 6 mesi decorrenti dalla stipula del presente contratto.** Qualora il conduttore non porti a termine le opere nei termini di cui sopra, il contratto di locazione si intenderà risolto di diritto e le opere già realizzate rimarranno acquisite all'immobile senza che il conduttore possa pretendere rimborsi a qualsiasi titolo e/o ragione da **A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI**. Nel caso di mancata realizzazione delle opere nel tempo stabilito, vale a dire entro n. 6 mesi dalla data di decorrenza del presente contratto (.....), la parte locatrice avrà inoltre diritto di trattenere l'importo versato dalla parte conduttrice per il deposito cauzionale, di cui al seguente art. 6, a titolo di risarcimento del danno. Qualora la parte locatrice lo ritenga opportuno, poi, potrà pretendere la rimessione in pristino, in tutto o in parte, dell'immobile locato ed il conduttore sarà obbligato a provvedere a sua totale sua cura e spese rinunciando sin d'ora a chiedere qualsivoglia rimborso al locatore. Resta inteso per esplicito accordo tra le Parti che, al termine dei lavori sopra descritti, la Parte Conduttrice si obbliga a consegnare alla Parte Locatrice tutti i titoli abilitativi ottenuti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: CILA, Legge 10/1991 etc.), l'abitabilità e/o la agibilità oltre a tutte le necessarie certificazioni degli impianti previste dalla legge.

Articolo 5 (Canone)

Il canone annuo di locazione viene di comune accordo stabilito in € (euro/00=), da corrispondersi in rate mensili anticipate di € (euro/00=) ciascuna che il conduttore si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente con **IBAN: IT 06 E 03069 02887 100000300096** aperto presso Banca Intesa Sanpaolo, filiale di via Bufalini n. 4, 50122 Firenze, intestato ad A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI o mediante domiciliazione bancaria. Dall'inizio del secondo anno del contratto di locazione, vale a dire dal....., il canone stesso verrà aggiornato nella misura del 75% della variazione degli indici ufficiali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevabili dall'ISTAT, verificatesi nell'anno precedente e così, successivamente di anno in anno.

In ragione dell'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4) che precede, le parti convengono quanto segue:

il pagamento del canone decorre dal settimo mese rispetto alla data di stipula del contratto, vale a dire dal.....

Dal settimo mese, vale a dire dal..... il conduttore - previa produzione della documentazione richiamata all'art. 4 che precede - non corrisponderà alcun canone in quanto il relativo importo sarà interamente scomputato quale compartecipazione del locatore all'esecuzione dei lavori concordati ed alla fornitura e montaggio di una cucina attrezzata con gli elettrodomestici essenziali, il tutto sino a che non sia raggiunto l'importo pari ad € **42.000,00 (euro quarantaduemila/00=)**, per la ristrutturazione dell'unità immobiliare, oltre ad € **3.000,00 (euro tremila/00=)**, per la

fornitura e montaggio di una cucina attrezzata con gli elettrodomestici essenziali, per **un somma complessiva massima da scomputare pari ad € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00=)**.

Qualora nel corso dell'esecuzione delle opere risultasse necessario eseguire diversi ed ulteriori interventi da quelli preventivati che comportassero un esborso ulteriore rispetto alla cifra sopra richiamata, la parte conduttrice potrà eseguirli solo previa autorizzazione scritta della parte locatrice.

Articolo 6 (Deposito cauzionale)

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il conduttore versa la somma di €(euro...../00=), pari a tre mensilità del canone di locazione. Tale somma, non imputabile a canoni di locazione, verrà restituita al termine della durata del contratto in assenza di danni e/o mancati pagamenti. Il mancato versamento della somma predetta di € (euro/00=) a titolo di deposito cauzionale costituisce clausola risolutiva espressa dal presente contratto di locazione.

Resta inteso tra le parti che, in caso di mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione di cui all'art. 4 del presente contratto entro il termine ivi previsto di sei (6) mesi, il locatore è legittimato a trattenere il deposito cauzionale a titolo di risarcimento del danno, così come previsto dall'art. 4 del bando di locazione degli immobili *de quo*.

Articolo 7 (Certificazione Energetica)

In relazione al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005 recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti

all'interno degli edifici” la parte conduttrice prende atto dello stato attuale degli impianti e delle dichiarazioni di conformità degli stessi. La parte conduttrice prende atto della documentazione inerente alla certificazione energetica e, in particolare l’APE con individuazione della classe energetica “....” è stata trasmessa telematicamente al SIERT in data con id:

Articolo 8 (Spese ed oneri a carico del conduttore)

Sono integralmente a carico del conduttore le spese relative alla fornitura di energia elettrica, acqua, gas, vuotatura fosse biologiche, TARI e, comunque, di ogni utenza e servizio. Nel canone sopra indicato non sono comprese le spese condominiali eventualmente previste, le quali – in tal caso - faranno carico per intero al conduttore, sia pure nei limiti di legge (art. 9, Legge 392/78); il conduttore dovrà versare tali spese direttamente al locatore o a persona da lui designata, secondo i criteri, le misure e i tempi indicati nei conteggi preventivi e consuntivi emessi dallo stesso locatore o dall’Amministratore di Condominio eventualmente designato.

Il locatore farà pervenire i conteggi tempestivamente al conduttore a mezzo di lettera raccomandata o PEC. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire – in sede di consuntivo – entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.

Ha inoltre diritto di prendere visione – anche tramite organizzazioni sindacali – presso il locatore o il suo Amministratore o l’Amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore dovrà versare

una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno antecedente. Il pagamento delle spese condominiali decorrerà dalla data di stipula del contratto.

Articolo 9 (Imposte, tasse, spese di contratto)

Tutte le spese di bollo, di quietanza e di esazione canoni sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore il quale dovrà corrispondere al locatore la quota di sua spettanza pari alla metà. Le spese per la trascrizione del contratto verranno sostenute in parti uguali dal locatore e dal conduttore.

Articolo 10 (Inadempimento del conduttore)

Salvo quanto disposto dall'articolo 55 della Legge n. 392/78, nel caso di mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone e/o degli oneri accessori, trascorsi i termini di cui all'articolo 5 delle Legge n. 392/78, il presente contratto sarà da intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo il diritto del locatore al risarcimento dei danni.

In caso di ritardato pagamento del canone e di quant'altro dovuto, il conduttore è inoltre obbligato a corrispondere gli interessi moratori, da calcolarsi ad un tasso pari a quello dell'interesse legale. Il pagamento di quanto dovuto per canoni di locazione ed oneri accessori non può essere ritardato o sospeso dal conduttore per alcuna ragione o motivo, fermo restando il separato esercizio delle proprie eventuali ragioni.

Articolo 11 (Recesso del conduttore, risoluzione e prelazione)

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, previa comunicazione da recapitare al locatore mediante lettera raccomandata o PEC almeno sei mesi prima della data in cui intende recedere. Nel caso in cui il

conduttore eserciti il diritto di recesso, dichiara sin d'ora di rinunciare, così come in effetti rinuncia, a richiedere la restituzione delle somme dal medesimo sborsate per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione di cui all'articolo 4) che precede. Le opere eseguite rimarranno, quindi, a beneficio dell'immobile locato senza che il conduttore possa pretendere alcunché, salvo il diritto del locatore di richiederne la rimozione e la rimessione in pristino, alle quali il conduttore si obbliga a provvedere a sua totale cura e spese.

La vendita dell'unità immobiliare locata – in relazione alla quale non viene concessa la prelazione al conduttore – non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 12 (Cessione, sublocazione, comodato, successione)

Pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., è fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, in tutto o in parte, l'immobile locato, nonché di concederlo in comodato o cedere a qualsiasi titolo il contratto a terzi, senza previa autorizzazione scritta del locatore fatto salvo il disposto dell'art. 36 della L. 392/1978.

Articolo 13 (Uso e riparazioni)

Il conduttore si obbliga ad usare l'unità immobiliare locata con la diligenza del buon padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell'edificio e ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria. Le riparazioni tutte di cui all'art. 1576 c.c., ivi comprese quelle dipendenti da vetustà e caso fortuito di cui all' art. 1609 c.c., sono ad esclusivo carico del conduttore il quale si assume integralmente le relative spese. Il locatore ha comunque diritto di sostituirsi al conduttore qualora questo non vi provveda tempestivamente ed il relativo costo dovrà essergli

rimborsato entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta riparazione.

Qualora l'unità immobiliare necessiti di riparazione non a carico del conduttore, quest'ultimo è tenuto a dare immediata comunicazione scritta al locatore della necessità delle riparazioni stesse. Sono altresì a carico del conduttore le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso, ai locali ed agli impianti di uso e di utilità comuni.

Il conduttore è direttamente responsabile nei confronti del locatore e di terzi dei danni causati, per sua colpa, da spandimento di acque, fughe di gas ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza nell'uso dell'immobile locato.

Il conduttore si obbliga ad osservare ed a far osservare le regole di buon vicinato nonché del regolamento condominiale che dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente e senza riserva alcuna e di cui con la sottoscrizione del presente atto accusa ricevuta.

Articolo 14 (Miglioramenti e addizioni)

Fermo quanto previsto all'art. 4) che precede, le migliorie, addizioni o modifiche dovranno essere sempre preventivamente e specificatamente autorizzate per iscritto dal locatore, ad eccezione delle opere che dovessero essere eseguite in base a norme di legge o regolamenti sopravvenuti al fine di mantenere ai locali la destinazione convenuta, fatte salve eventuali opere alla struttura degli immobili locati che dovranno comunque essere preventivamente e specificatamente autorizzate dal locatore.

Tutte le migliorie, addizioni o modifiche eseguite, anche se non autorizzate dal locatore, restano acquisite al locatore medesimo, rinunciando sin d'ora espressamente il conduttore a richiedere ed agire per ottenere indennizzi, risarcimenti o rimborsi di qualsiasi natura per tali titoli. Viene in ogni caso

fatto salvo il diritto del locatore di pretendere dal conduttore la riduzione in pristino dell'immobile nello stato in cui lo ha ricevuto, con relative spese ed oneri di qualsivoglia natura integralmente a carico del conduttore.

L'eventuale esecuzione di opere in contrasto con le norme urbanistico – edilizie produrrà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del conduttore ai sensi dell'art. 1456 c.c.. e farà sorgere in capo al locatore il diritto al risarcimento dei danni ed alla rimessione in pristino a spese del conduttore.

Articolo 15 (Manutenzione straordinaria)

Le parti stabiliscono che ove l'immobile locato abbia necessità di manutenzione straordinaria a carico del locatore, questo avrà la facoltà di richiedere un aumento del canone di locazione in misura pari agli interessi legali sul capitale impiegato per le opere eseguite. Detto aumento verrà ad essere parte integrante del canone di locazione e sarà dovuto dal termine delle opere con decorrenza dal mese successivo a quello in cui ne verrà fatta richiesta e costituirà base di computo per gli adeguamenti automatici di cui al precedente art. 5).

Articolo 16 (Esonero responsabilità)

Il locatore è espressamente esonerato dal conduttore da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, diretti e indiretti, che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa degli altri condomini dello stabile o di terzi in genere. Parimenti il locatore è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, anche se dovuti a guasti negli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

Articolo 17 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze.

Il conduttore dichiara, altresì, di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando il locatore da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta. In relazione al Decreto n. 37/2008 "*Sicurezza degli impianti*" la parte conduttrice prende atto dello stato attuale degli impianti e di conseguenza si accolla il costo dei relativi lavori di adeguamento e la predisposizione della documentazione di conformità.

Lo sgombero dei locali oggetto di locazione che si rendesse eventualmente necessario sarà ad integrale cura e spese dell'aggiudicatario senza possibilità di chiedere e ottenere rimborsi o indennizzi di alcun genere.

Il conduttore con il ritiro delle chiavi prende in consegna ad ogni effetto di legge l'unità immobiliare oggetto del presente contratto, della quale è costituito custode.

Articolo 18 (Riconsegna)

Alla data di cessazione del contratto il conduttore riconsegnerà puntualmente al locatore i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante dall'uso ed i danni attribuibili a mancati interventi a carico del locatore, purché preventivamente segnalati dal conduttore. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto della riconsegna dell'immobile, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna. Il conduttore si obbliga sin d'ora a restituire l'immobile libero da persone e cose e, in difetto, autorizza sin d'ora il locatore a procedere allo smaltimento di eventuali beni relitti assumendosene

sin d'ora integralmente la relativa spesa.

Articolo 19 (Ispezione)

È riconosciuto al locatore il diritto di ispezionare, o far ispezionare da propri incaricati, in ogni momento l'unità immobiliare locata, previa comunicazione, anche verbale, al conduttore. In particolare, l'accesso all'immobile locato dovrà essere consentito nell'ultimo semestre di locazione, per almeno due ore al giorno, a nuovi potenziali conduttori. Qualora il proprietario intenda vendere l'immobile locato, il conduttore dovrà consentire la visita dei locali dalle ore 11:00 alle ore 13:00 nei giorni (non festivi) di ogni settimana, sotto pena di risarcimento dei danni.

Articolo 20 (Divieti)

È vietato al conduttore occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori all'esterno dell'unità immobiliare a lui locata, salvo che a ciò non sia preventivamente autorizzato dal locatore. È fatto altresì divieto di installare antenne radio o TV senza il preventivo consenso del locatore, che potrà indicare le modalità di installazione. Pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta del maggior danno, all'interno dell'immobile concesso in locazione è tassativamente vietato lo svolgimento di attività in contrasto con le finalità statutarie di **A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI**, lo svolgimento di attività non conformi alla destinazione urbanistica dell'immobile e di attività in contrasto con l'ordine pubblico ed il buon costume.

Articolo 21 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti

esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica del presente contratto non può avere luogo e non può essere provata se non con atto scritto. Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle Leggi n. 392/78 e n. 431/98, o comunque dalle normative vigenti e dagli usi locali.

Articolo 22 (Trattamento dai personali)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. (Regolamento UE 2016/679 G.D.P.R.) le parti, in qualità di Titolari del trattamento, si informano vicendevolmente e consentono che i rispettivi dati personali vengano raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici o telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza ed al fine di adempiere gli obblighi di legge in materia contabile e fiscale, nonché per l'esecuzione degli obblighi e l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto. I dati personali non verranno diffusi e potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate, ad istituti bancari e/o consulenti legali e fiscali. Ciascuna delle parti potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui al D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. (Regolamento UE 2016/679 GDPR) da intendersi qui integralmente richiamato.

Letto, approvato e sottoscritto, Firenze.....

Il locatore

Il conduttore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C, i sottoscritti dichiarano di aver letto e di approvare specificatamente i seguenti articoli:

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19),
20, 21) e 22).

Letto, approvato e sottoscritto, Firenze,

Il locatore

Il conduttore

Allegati:

ALL. 1)_ PLANIMETRIA COD. IMMOBILE 133;